

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2216

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

*Presentata il 29 maggio 1973*

Modifica della tabella di valutazione dei titoli didattici  
contenuta nella legge 31 ottobre 1965, n. 1328

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende modificare la tabella di valutazione dei titoli didattici della legge 2 agosto 1952, n. 1132, modificata con le leggi 14 ottobre 1960, n. 1229, e 31 ottobre 1965, n. 1328.

Con le modificazioni apportate alla succitata legge, sono evidenti i danni morali e materiali che ne derivano soprattutto per la valutazione dei titoli didattici agli insegnanti elementari. Infatti nella tabella della legge predetta gli insegnanti elementari sono considerati in posizione d'inferiorità quasi che, mi si consenta l'espressione — per uscire di minorità, debbano superare il 24° anno di età. Che senso ha la valutazione dei titoli didattici degli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo dopo il 24° anno di età, quando il diploma che permette l'attività lavorativa, si consegue a 18 anni?

Forse il legislatore dell'epoca facendo i conti con larghezza, suppose che un professore per partecipare ad un concorso a cattedre aveva bisogno:

- 1) di laurearsi — e ciò non avviene prima del 22° anno di età;
- 2) di abilitarsi — e ciò potrebbe avvenire al 23° anno di età;
- 3) vincere un concorso a cattedra — e ciò non avviene mai prima del 24° anno di età.

Ma il legislatore non si rese conto che vi sono concorsi a cattedre anche per gli abilitati in possesso di diplomi (applicazioni tecniche, educazione artistica, educazione musicale, ecc.) e che per essi non vi sono limiti di età. In linea astratta, alla luce della tabella della legge 31 ottobre 1965, n. 1328, due maestri entrambi in possesso di diploma di maturità artistica all'età di 19 anni si abilitano entrambi per l'insegnamento di educazione artistica, all'età di 20 uno si dedica all'insegnamento in qualità di incaricato non di ruolo nella scuola media, l'altro vince il concorso magistrale e diventa maestro di ruolo; all'età di 21 anni, entrambi sono ammessi agli orali in un concorso di cattedra, superano con lo stesso punteggio la prova orale, al momento della valutazione dei titoli didattici l'insegnante incaricato nella scuola media si vede valutato tutto il servizio, il maestro di ruolo no.

Tutto ciò è veramente assurdo.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si intende rendere giustizia ad una categoria, gli insegnanti elementari, che non cerca privilegi, abituata com'è a duri sacrifici, ma rivendica solo pari dignità con gli altri.

Se la valutazione dei titoli didattici deve essere fatta dopo il 24° anno di età, lo sia per tutti e non solamente per i maestri. La stessa

cosa deve dirsi per il punteggio di qualifica. Se non vi è differenza di punteggio per la qualifica, sia per l'insegnamento nella scuola media inferiore che per l'insegnamento nella scuola media superiore, non vediamo perché debba essere differenziata la qualifica dell'insegnamento nella scuola primaria. Vogliamo ricordare che l'insegnamento elementare è

fatto in una scuola d'obbligo da docenti che si dedicano all'insegnamento e che per *curriculum* scolastico hanno una specifica preparazione didattica-pedagogica.

Ci auguriamo di aver fornito sufficienti motivi per la correzione della tabella di valutazione della legge 2 agosto 1952, n. 1132, e successive modificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il n. 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 e modificata con le leggi 14 ottobre 1960, n. 1229 e 31 ottobre 1965, n. 1328, è sostituito dal testo che segue:

« N. 3 — Titoli didattici, fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo e non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 5 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non su-

periore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

*h)* insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

*B)* Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento:

*a)* per l'insegnamento nelle scuole statali o pareggiate per non meno di 5 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo »:  
punti 1;

per ogni qualifica di « valente » o « distinto »: punti 0,50;

per ogni qualifica di « buono »:  
punti 0,25.

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli di didattici di cui al paragrafo *A)* ».